

La patente di guida speciale ed i codici unionali armonizzati alla luce delle Direttive europee

Categorie, validità, abilitazione e qualificazione professionale, modello unionale, circolazione internazionale

di Gianluca Fazzolari*

Riferimenti normativi	Bibliografia
Direttiva 2012/36/UE; D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2; Direttiva 2011/94/UE; D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59; Direttiva 2009/113/CE; Direttiva 2006/126/CE; D.M. del 29 settembre 2008; Direttiva 2008/65/CE; D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286; Direttiva 2003/59/CE; D.M. 30 settembre 2003, n. 40T; Direttiva 2000/56/CE; D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; Legge 18 marzo 1988, n.111; Direttiva 80/1263/CEE; D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393	R. Chianca - G. Fazzolari "Il controllo dei conducenti comunitari e stranieri", Maggioli Modulgrafica Immagini tratte da: Banca dati IDIS (<i>International Documents Information System</i>) Articoli, note ed approfondimenti tratti da: www.aci.it www.vehicle-documents.it www.vigilaresullastrada.it

Al fine di poter offrire tutte quelle utili indicazioni dedicate al controllo ed alla verifica sul documento di guida dei codici armonizzati di tipo unionale, atti a contraddistinguere le limitazioni imposte agli utenti della strada diversamente abili che nell'era della mobilità globale non debbono e non possono non essere considerati soggetti attivi del fenomeno circolatorio stradale, nell'ambito del convegno "Guida e disabilità" organizzato e promosso dalla Prefettura della Spezia, dall'Automobil Club della Spezia e dall'Ufficio provinciale P.R.A. con la collaborazione della Consulta provinciale disabili, sono onorato del privilegio che mi è stato concesso nel poter tracciare, attraverso il presente lavoro, le essenziali linee guida alla luce dei recenti mutamenti del codice stradale nazionale. La breve disamina dell'evoluzione storica del titolo a condurre, espressamente dedicato alle persone che presentano disabilità, consente di meglio inquadrare le problematiche alle quali molto spesso ancora oggi, questa fascia di utenza deve far fronte. Prima di giungere all'analisi dell'argomento di quest'incontro, preliminarmente a quanto si dirà, è doveroso analizzare le peculiarità che caratterizzano la patente speciale, anche attraverso un rapido sguardo al nuovo modello di patente di guida "unionale", così per come voluto e preveduto dal legislatore europeo.

Le patenti speciali

Il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, Testo unico delle norme sulla circolazione stradale, all'articolo 80 prevedeva che i cittadini con disabilità, che il codice definiva mutilati o minorati fisici, potessero condurre motocicli, motocarrozette ed autoveicoli purchè adattati in relazione alla loro infermità, se muniti di patente di categoria F. Lo stesso articolo 80 stabiliva che qualora non fosse stato necessario prescrivere adattamenti al veicolo, le persone disabili potevano ottenere la patente di guida ad uso privato per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A e B, limitatamente ai motocicli, alle motocarrozette ed alle autoveiture o a determinati tipi di essi.

Ulteriormente, il successivo articolo 87 del T.U. del 1959 sottolineava che la patente di guida per autoveicoli e motoveicoli della categoria F era valida soltanto per la guida del veicolo indicato e specialmente adattato in relazione alla mutilazione o alla minorazione del titolare di essa, così come la patente di delle categorie A e B rilasciata a mutilati o minorati fisici era valida soltanto per la guida dei veicoli ivi indicati.

L'articolo 88, poi, fissava in cinque anni la validità della patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A, B ed F.

The image shows three forms from the Italian driving license system. The first form on the left is titled 'CAMBIAMENTI DI RESIDENZA' and contains fields for 'Data', 'Firma', 'Data', and 'Firma'. The middle form is titled 'VEICOLI PER I QUALI LA PATENTE È VALIDA' and lists categories A through F with checkboxes. The third form on the right is a signature form for the 'PREFETTO' with a space for the signature and a circular stamp area.

Passano gli anni e la legge 18 marzo 1988, n. 111, recante: "Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale", segna la prima significativa svolta relativamente alle patenti di guida dedicate ai disabili. Con l'abrogazione della categoria "F", infatti, si aprono gli spazi alle patenti speciali di categoria A, B e C.

La strada, è proprio il caso di dirlo, è ancora lunga ed il Decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285, “Nuovo Codice della Strada”, entrato in vigore il 1° gennaio 1993, al comma 5 dell’articolo 116 lascia sostanzialmente immutato il previgente scenario afferente le patenti di guida speciali; per l’introduzione nell’ordinamento nazionale della categoria D speciale, bisognerà, infatti, attendere l’articolo 57 del Decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, recante: “Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

Attraverso la completa riformulazione dell’articolo 116 del Codice della Strada, intervenuta a norma dell’art. 3 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, “Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida”, e quindi nell’ambito dell’evoluzione del diritto interno alla luce della normativa comunitaria, è stato previsto che “i mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.” (art. 116, comma 4).

Tuttavia, le patenti speciali possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, ed in base all’esito degli accertamenti effettuati presso commissioni mediche locali (art.119, comma 4, C.d.S.) possono indicare determinate prescrizioni che, obbligatoriamente, devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici unionali armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Tra le limitazioni tassativamente imposte a questa categoria di utenti della strada, rientra quella secondo la quale ai titolari di patente B speciale è vietata la guida di autoambulanze.

Veicoli che possono essere condotti con patente speciale

La patente speciale di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche indicate nella patente stessa (art. 125, comma 1, lettera g)

CATEGORIA	VEICOLI	ETA'	NOTE
AM	1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm ³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici; 2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm ³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici; 3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm ³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici	14 anni: veicoli della patente AM solo in Italia ed è proibito trasportare passeggeri; 18 anni è consentito il secondo passeggero; 16 anni sul territorio U.E S.E.E, tenuto conto che alcuni stati membri possono riconoscere anche i 14 anni;	Introduzione della patente di guida della categoria AM, in luogo del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. La patente di qualsiasi categoria rilasciata dopo il 19 gennaio 2013 è valida per la categoria AM. Il nuovo conseguimento della patente AM potrà avvenire solamente a seguito di esame quindi a partire dal 19 gennaio, salvo diversa disposizione, anche coloro che sono nati prima del 30/09/87 non potranno ottenere la patente AM esibendo l’attestato di frequenza al corso ma solamente a seguito di esame. Per i maggiorenni che ancora stanno frequentando il corso dovrà essere presentata la pratica almeno una settimana prima del 19/1 per dar modo al DTT di stampare il CIG.
A1	1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm ³ , di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg; 2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW;	16 anni: veicoli della patente A1 ma è proibito trasportare passeggeri; 18 anni: è consentito il secondo passeggero	Dal 01.10.1999 il passaggio da categoria A1 ad A2 avviene a seguito di esame.
A2	motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;	18 anni: veicoli della categoria AM e A1 ed è consentito trasportare passeggeri; veicoli della patente A2;	Introduzione della patente di guida della categoria A2, in luogo della patente di guida della categoria A per accesso graduale. Patente A2: si potranno guidare motocicli con potenza massima di 35 kW con un rapporto peso/potenza massimo di 0,2 Kw/kg non derivati da una versione che sviluppa oltre 70 kW. Oggi, invece, con la A2 la potenza è limitata a 25 kW (anche se per sostenere l’esame è possibile usare una moto fino a 35 Kw, se si sono compiuti i 21 anni). Il limite di velocità per i primi tre anni dal conseguimento della patente di 90 km/h sulle strade extraurbane principali e di 100 km/h sulle autostrade. La patente A2 rilasciata dopo il 19 gennaio 2013 è valida per la A1
A	1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm ³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h; 2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo	20 anni: veicoli della patente A, se il conducente è titolare di patente di guida A2 da almeno 2 anni e sostenendo un esame pratico con veicolo adeguato; 21 anni: tricicli della patente A;	Introduzione della patente di guida della categoria A per la guida dei tricicli di potenza superiore a 15 KW per i candidati che hanno compiuto 21 anni; Innalzamento dell’età minima per il conseguimento della patente di guida della categoria A a 24 anni (ovvero 20 anni per chi

	restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1);	24 anni: veicoli della patente A (accesso diretto, senza precedenti titoli di guida di categoria A).	ha conseguito la categoria A2 da almeno due anni; Per chi non possiede un titolo di guida di categoria A, potrà conseguire la patente A senza limitazioni non prima dei 24 anni. Oggi, invece, bastano 21 anni. Il limite di velocità per i primi tre anni dal conseguimento della patente di 90 km/h sulle strade extraurbane principali e di 100 km/h sulle autostrade. La patente A rilasciata dopo il 19 gennaio 2013 è valida per le A1 e A2 È automaticamente in possesso di patente categoria A chi ha conseguito la patente categoria B prima del 01/01/86.
--	---	---	---

CATEGORIA	VEICOLI	ETA'	NOTE
B1	quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;	16 anni purché non si trasportino altre persone oltre al conducente; 18 anni che trasportino altre persone oltre al conducente;	Il limite di velocità per i primi tre anni dal conseguimento della patente di 90 km/h sulle strade extraurbane principali e di 100 km/h sulle autostrade.

CATEGORIA	VEICOLI	ETA'	NOTE
B	autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli	18 anni	Il limite di velocità per i primi tre anni dal conseguimento della patente di 90 km/h sulle strade extraurbane principali e di 100 km/h sulle autostrade. La patente B rilasciata dopo il 19 gennaio 2013 è valida per la B1 solo in Italia: A1 + tricicli con potenza oltre a 15 kw se il titolare ha almeno 21 anni. Con la patente B conseguita tra il 01/01/86 e il 25/04/88 si può circolare solo in Italia. Per andare all'estero va sostenuto un esame di guida presentando la pratica per la prova birilli. Ai titolari di patente <i>B speciale</i> è vietata la guida di autoambulanze.

CATEGORIA	VEICOLI	ETA'	NOTE
C1	autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;	18 anni	Introduzione della patente di categoria C1, per il cui conseguimento è necessario avere compiuto 18 anni. Chi consegue la patente C1 può iscriversi ai corsi CQC. Se frequenta un corso normale (280 ore) gli verranno tolte le limitazioni. Se frequenta il corso accelerato (140 ore) dovrà attendere i 21 anni per poter condurre tutti i mezzi.

CATEGORIA	VEICOLI	ETA'	NOTE
C	autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;	21 anni 18 anni se già titolare CQC, per il trasporto di cose.	Innalzamento dell'età minima per il conseguimento della patente di guida della categoria C a 21 anni; Le patenti di categoria C conseguite prima della data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 59/2011 (<i>con decorrenza 19 gennaio 2013</i>), consentono di condurre motocicli di categoria A2 o A in ragione della data di conseguimento della patente di categoria B. La patente C rilasciata dopo il 19 gennaio 2013 è valida per le C1. Oltre i 65 anni la patente va rinnovata ogni 2 anni in commissione medica ed il conducente può condurre solo veicoli isolati (autocarri e trattori stradali e mezzi d'opera) di qualsiasi massa; autotreni e autoarticolati solo fino a 20 t di massa complessiva a pieno carico, anche se muniti di patente CE (art.322 comma 4 b Codice della strada). La patente C speciale ha la limitazione di portata a 11,5 t. La patente C non può essere conseguita né rinnovata dai minorati della vista. Tra 65 e 68 anni si possono superare le 20 tonnellate unendo alla patente un'attestazione di sussistenza dei requisiti della validità di un anno rilasciata dalla commissione medica

CATEGORIA	VEICOLI	ETA'	NOTE
D1	autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;	21 anni	Introduzione della patente di categoria D1, per il cui conseguimento è necessario aver compiuto 21 anni. Chi consegue la patente D1 può iscriversi ai corsi CQC. Se frequenta un corso normale (280 ore) gli verranno tolte le limitazioni. Se frequenta il corso accelerato (140 ore) dovrà attendere i 24 anni per poter condurre tutti i mezzi.

CATEGORIA	VEICOLI	ETA'	NOTE
D	autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;	24 anni 21 anni se già titolare CQC, per il trasporto di persone.	Innalzamento dell'età minima per il conseguimento della patente di guida della categoria D a 24 anni; Le patenti di categoria D conseguite prima della data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 59/2011 (con decorrenza 19 gennaio 2013), consentono di condurre motocicli di categoria A2 o A in ragione della data di conseguimento della patente di categoria B. La patente D rilasciata dopo il 19 gennaio 2013 e valida per le D1. La patente D speciale abilita a guidare autobus con un numero massimo di 16 posti escluso il conducente (non è comunque valida per guidare autobus in servizio di linea, in servizio di noleggio con conducente e scuolabus). La patente D non può essere conseguita né rinnovata dai minorati della vista.

Validità delle patenti speciali

Secondo il contenuto dell'art. 126, comma 3, 4, 5 e 6, C.d.S., così per come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 59/2011, la validità delle patenti speciali, così come accade per quelle così dette "ordinarie", varia in funzione dell'età del titolare che, per semplicità di esposizione, è riassuntivamente tradotta nella seguente tabella:

CATEGORIE	ETÀ	VALIDITÀ	
AM, A1, A2, A, B1, B	fino a 70 anni	5 anni	* Previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale; fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessantacinquesimo anno di età, le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.;
	> 70 anni	3 anni	
	> 80 anni	2 anni	
C1, C	fino a 65 anni	5 anni	** Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera b), al compimento del sessantesimo anno di età, le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE.
	> 65 anni	2 anni *	
D1, D	fino a 70 anni	5 anni**	Per tutte le categorie, al compimento dell'ottantesimo anno di età, è previsto il rinnovo della validità della patente posseduta ogni due anni.
	> 70 anni	3 anni**	
	> 80 anni	2 anni**	

Patente speciale, certificato di abilitazione professionale e carta di qualificazione del conducente

Contrariamente a ciò che molti non addetti ai lavori possono pensare i cittadini diversamente abili o, come li definisce il codice stradale, i mutilati ed i minorati fisici, a determinate condizioni purchè già titolari di patente di guida speciale, possono conseguire il certificato di abilitazione professionale e la carta di qualificazione del conducente.

I certificati di abilitazione professionale sono rilasciati dal competente Ufficio Motorizzazione Civile, sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento (art. 116, comma 9, C.d.S.).

I mutilati ed i minorati fisici, qualora in possesso almeno delle patenti A1, A2, A, B1 e B speciali, possono conseguire i certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità fisica e psichica da parte della commissione medica locale, sulla base delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico (art. 116, comma 10, C.d.S.).

CATEGORIE	
A1, A2, A	CAP KA
B1, B	CAP KB



CAP (recto)



CAP (verso)

Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, così per come recepite nell'ordinamento interno con il D.Lgs. n. 286/2005, i conducenti titolari di patente di guida di categoria C1 o C speciale conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose (art. 116, comma 11, C.d.S.).

CATEGORIE	
C1, C	CQC

La carta di qualificazione del conducente si consegue all'esito della frequenza di un corso di formazione ordinario (280 ore) o ordinario (140 ore).

Sono esentati dall'obbligo della qualificazione iniziale i conducenti già titolari alla data del 9 settembre 2009, di patente di guida italiana, ovvero di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, di categoria C1 o C.



CQC (recto)



CQC (verso)

Il nuovo modello di patente di guida


La patente di guida italiana di modello unionale, è stata introdotta dall'Allegato I del decreto legislativo 2 gennaio 2013, n. 2, di attuazione della direttiva 2011/94/UE.



Legenda:

1. cognome del titolare;
2. nome/i del titolare;
3. data e luogo di nascita del titolare;
- 4°. data di rilascio della patente;
- 4b. data di scadenza della patente;
- 4c. designazione dell'autorità che rilascia la patente;
5. numero della patente;
6. fotografia del titolare (il punto (6) non è presente sullo specimen);
7. firma del titolare;
9. le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare; le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate;

9. le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare: le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate;
 10. la data del primo rilascio per ciascuna categoria: questa data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad ogni ulteriore sostituzione o cambio;
 11. la data di scadenza per ciascuna categoria;
 12. le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna sottocategoria interessata.
 13. uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro ospitante, nel quadro dell'applicazione del punto 4, lettera a), indicazioni indispensabili alla gestione della patente;
 Una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano sulle pagine 1 e 2 della patente (delle voci 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13).



I codici unionali armonizzati

L'adozione a livello di Unione europea e Spazio economico europeo di codici e subcodici di tipo armonizzato si è resa necessaria per consentire la comprensione dei dati contenuti nelle patenti di guida in tutti gli Stati membri, e per facilitare la libera circolazione delle persone.


L'introduzione di questi codici, elaborati dalla Commissione Europea, si è evoluta nel corso degli anni attraverso la seguente normativa:

- ✓ Direttiva 2000/56/CE, del 14 settembre 2000, recepita in Italia con Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 30 settembre 2003, n. 40T, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2004, n. 88.
- ✓ Direttiva 2008/65/CE, del 27 giugno 2008, recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida, i codici sono stati aggiornati e recepiti nell'ordinamento nazionale attraverso il Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 29 settembre 2008.
- ✓ Direttiva 2006/126/CE e 2009/113/CE, recepite dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, Allegato I.
- ✓ Direttiva 2011/94/UE, attuata dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, Allegato I.
- ✓ Direttiva 2012/36/UE, la quale, alla luce delle nuove categorie di veicoli introdotte dalla direttiva 2006/126/CE le cui caratteristiche tecniche differiscono da quelle in vigore a norma della direttiva 91/439/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, aggiorna i codici e subcodici di cui alla direttiva 2006/126/CE.

In ragione dello spazio esiguo disponibile sulle patenti formato card, che non consente di contenere tutti i codici ed i subcodici digitati, si è stabilito che sulla patente verranno stampati esclusivamente i codici nelle posizioni indicate, e non i subcodici.

In corrispondenza di ciascuna posizione d'archivio saranno, invece, registrati tutti i codici ed i subcodici con l'indicazione in chiaro del loro significato.

I codici in questione sono indicati sul retro del documento in corrispondenza del punto n. 12.



Eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna sottocategoria interessata.

I codici sono stabiliti nel modo seguente:

Codici da 01 a 99: codici unionali armonizzati;
 Codici 100 e superiori: codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.

Se un codice si applica a tutte le categorie o sottocategorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le colonne 9, 10 e 11.

Per la materia di cui si tratta particolare rilevanza i seguenti codici:

70. Sostituzione della patente n. ... rilasciata da ... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo: ad esempio: 70.0123456789.NL)

Codice armonizzato	Numero patente	Sigla UE/ sigla ONU
70	0123456789	NL

71. Duplicato della patente n. ... (sigla UE/ sigla ONU se si tratta di un paese terzo ad esempio: 71.987654321.HR)

Codice armonizzato	Numero patente	Sigla UE/ sigla ONU
71	987654321	HR

Le forze dell'ordine impegnate nell'attività di controllo, per poter verificare se il conducente abbia dotato il proprio veicolo degli adattamenti prescritti dovranno dotarsi dell'elenco dei codici. Per ottenere ulteriori informazioni potranno, attraverso le proprie centrali operative collegate con il centro elaborazione dati della motorizzazione civile, visualizzare la posizione del conducente e leggere, in chiaro, gli adattamenti prescritti.

Codici unionali armonizzati – Tabelle

Di seguito si propongono i codici unionali armonizzati previsti dalla direttiva 2006/126/CE, così per come introdotti, modificati o soppressi, dalle direttive dell'Unione europea succedutesi nel corso del tempo:

Conducente (motivi medici)

Codice	Descrizione
01.	Correzione della vista e/o protezione degli occhi
01.01	Occhiali
01.02	Lenti a contatto
01.03	Occhiali protettivi
01.04	Lente opaca
01.05	Occlusore oculare
01.06	Occhiali o lenti a contatto
02.	Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione
02.01	Apparecchi acustici monoauricolari
02.02	Apparecchi acustici binauricolari
03.	Protesi/ortosi per gli arti
03.01	Protesi/ortosi per gli arti superiori
03.02	Protesi/ortosi per gli arti inferiori
05.	Limitazioni nella guida (deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici)
05.01	Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto)
05.02	Guida entro un raggio di... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione
05.03	Guida senza passeggeri
05.04	Velocità di guida limitata a... km/h
05.05	Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente
05.06	Guida senza rimorchio
05.07	Guida non autorizzata in autostrada
05.08	Niente alcool

Modifiche del veicolo

Codice	Descrizione
10.	Cambio di velocità modificato
10.01	Cambio manuale
10.02	Cambio automatico
10.03	Cambio elettronico
10.04	Leva del cambio adattata
10.05	Senza cambio marce secondario
15.	Frizione modificata
15.01	Pedale della frizione adattato
15.02	Frizione manuale
15.03	Frizione automatica
15.04	Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile
20.	Dispositivi di frenatura modificati
20.01	Pedale del freno modificato
20.02	Pedale del freno allargato
20.03	Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro
20.04	Pedale del freno ad asola
20.05	Pedale del freno basculante
20.06	Freno di servizio manuale (adattato)
20.07	Pressione massima sul freno di servizio rinforzato
20.08	Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza
20.09	Freno di stazionamento modificato
20.10	Freno di stazionamento a comando elettrico
20.11	Freno di stazionamento a pedale (adattato)
20.12	Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile

20.13	Freno a ginocchio
20.14	Freno di servizio a comando elettrico
25.	Dispositivi di accelerazione modificati
25.01	Pedale dell'acceleratore modificato
25.02	Acceleratore ad asola
25.03	Pedale dell'acceleratore basculante
25.04	Acceleratore manuale
25.05	Acceleratore a ginocchio
25.06	Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)
25.07	Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno
25.08	Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro
25.09	Pedale dell'acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile
30.	Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione
30.01	Pedali paralleli
30.02	Pedali sullo stesso livello (o quasi)
30.03	Acceleratore e freno a slitta
30.04	Acceleratore e freno a slitta per otrosi
30.05	Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili
30.06	Fondo rialzato
30.07	Elemento di protezione a fianco del pedale del freno
30.08	Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno
30.09	Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'acceleratore
30.10	Sostegno per calcagno/gamba
30.11	Acceleratore e freno a comando elettrico
35.	Disposizione dei comandi modificata (Interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)
35.01	Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida
35.02	Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.03	Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.04	Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.05	Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) né dal sistema combinato di accelerazione e frenatura
40.	Sterzo modificato
40.01	Servosterzo standard
40.02	Servosterzo rinforzato
40.03	Sterzo con sistema di sicurezza
40.04	Piantone del volante prolungato
40.05	Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.)
40.06	Volante inclinabile
40.07	Volante verticale
40.08	Volante orizzontale
40.09	Sterzo controllato tramite piede
40.10	Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)
40.11	Volante con impugnatura a manovella
40.12	Volante dotato di ortosi della mano
40.13	Con ortosi collegata al tendine
42.	Retrovisore/i modificato/i
42.01	Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro
42.02	Specchietto retrovisore esterno posto sul parafango
42.03	Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico
42.04	Specchietto retrovisore interno panoramico
42.05	Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore
42.06	Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico
43.	Sedile conducente modificato
43.01	Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai pedali
43.02	Sedile conducente adattato alla forma del corpo
43.03	Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto
43.04	Sedile conducente dotato di braccioli
43.05	Sedile del conducente con scorrimento prolungato
43.06	Cinture di sicurezza modificate
43.07	Cinture di sicurezza a quattro punti
44.	Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)
44.01	Impianto frenante su una sola leva
44.02	Freno manuale (adattato), ruota anteriore
44.03	Freno a pedale (adattato), ruota posteriore
44.04	Leva dell'acceleratore (adattata)
44.05	Cambio e frizione manuale (adattati)
44.06	Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i)
44.07	Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.)
44.08	Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i

	piedi contemporaneamente
45.	Solo per motocicli con sidecar
46.	Solo per tricicli (introdotto dalla direttiva 2012/36/UE)
50.	Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)
51.	Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo)

Questioni amministrative

Codice	Descrizione
70.	Sostituzione della patente n... rilasciata da... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 70.0123456789.NL)
71.	Duplicato della patente n... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR)
72.	Limitata ai veicoli della categoria A con cilindrata non superiore a 125 cc e potenza non superiore a 11 kW (A1) (soppresso dalla direttiva 2012/36/UE)
73.	Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a quattro ruote (B1) (sostituito dalla direttiva 2012/36/UE)
74.	Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7500 kg (C1) (soppresso dalla direttiva 2012/36/UE)
75.	Limitata ai veicoli della categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1) (soppresso dalla direttiva 2012/36/UE)
76.	Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7500 kg (C1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12000 kg e che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate (C1E) (soppresso dalla direttiva 2012/36/UE)
77.	Limitata a veicoli di categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che a) la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12000 kg, che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate e che b) il rimorchio non sia impiegato per il trasporto di persone (D1E) (soppresso dalla direttiva 2012/36/UE)
78.	Limitata a veicoli con cambio automatico
79.	(...) Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva
79.01	Limitata a veicoli a due ruote con o senza side-car
79.02	Limitata a veicoli di categoria AM del tipo a tre ruote o quadriciclo leggero
79.03	Limitata a tricicli
79.04	Limitata a tricicli ai quali è agganciato un rimorchio la cui massa limite non supera 750 kg
79.05	Motociclo di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/kg
79.06	Veicolo di categoria BE nel quale la massa limite del rimorchio supera 3.500 kg (sostituito dalla direttiva 2012/36/UE)
80.	Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo triciclo a motore di età inferiore a 24 anni (introdotto dalla direttiva 2012/36/UE)
81.	Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo motociclo a due ruote di età inferiore a 21 anni (introdotto dalla direttiva 2012/36/UE)
90.	Codici utilizzati in combinazione con codici che definiscono modifiche del veicolo (introdotto dalla direttiva 2012/36/UE)
90.01	a sinistra
90.02	a destra
90.03	Sinistra
90.04	Destra
90.05	Mano
90.06	Piede
90.07	Utilizzabile
95.	Il conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a... (ad esempio: 95.01.01.2012) (introdotto dalla direttiva 2011/94/UE)
96.	Veicoli di categoria B a cui è agganciato un rimorchio con una massa limite superiore a 750 kg quando la massa limite complessiva supera 3 500 kg ma non supera 4 250 kg (sostituito dalla direttiva 2012/36/UE)
97.	Non autorizzato alla guida di un veicolo di categoria C1 che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (introdotto dalla direttiva 2012/36/UE)

La circolazione sulle strade dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo ...



Senza bisogno di particolari formalità, il conducente titolare di una patente di guida emessa in Italia, anche speciale, purchè in corso di validità, può circolare sulle strade di tutti gli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo in virtù del fatto del reciproco riconoscimento del documento di guida all'interno di tutta l'area geografica interessata, dove i codici *unionali* armonizzati di cui alla direttiva 2006/126/CE, ma anche il modello di patente di guida, sono riconosciuti rendendo in fase di controllo e verifica la patente di guida intellegibile da chiunque.

... e nel resto del mondo

riguardo alla conduzione di veicoli da parte di persone diversamente abili nel resto del mondo, l'art. 41, paragrafo 3 lettera a) della Convenzione internazionale sulla circolazione stradale di Vienna dell'8 novembre 1968, ratificata in Italia con legge 308/1995, testualmente prevede:

“quando la validità della patente di guida è subordinata, con una speciale menzione, al possesso da parte dell'interessato di determinati apparecchi o a determinati adattamenti del veicolo per tenere conto dell'invalidità del conducente, la patente sarà riconosciuta valida soltanto se saranno osservate tali prescrizioni.”



Tuttavia, per la circolazione internazionale sulle strade dei Paesi extra Unione europea e assimilati, il titolare di patente di guida in corso di validità dovrà munirsi di un permesso internazionale di guida, di modello conforme all'allegato 7 della Convenzione di Vienna del 1968, emesso dagli Uffici della Motorizzazione Civile che conterrà le necessarie indicazioni relativamente alle eventuali limitazioni e/o adattamenti richiesti.



INDICAZIONI RELATIVE AL CONDUCENTE	
Cognome _____	1.
Nomi (1) _____	2.
Luogo di nascita (2) _____	3.
Data di nascita (3) _____	4.
Domicilio _____	5.
CATEGORIE DI VEICOLI PER LE QUALI E' VALIDA LA PATENTE	
Motocicli _____	A
Autoveicoli diversi da quelli della categoria A, il cui peso massimo autorizzato non supera 3.500 kg (7.700 libbre) e con non più di otto posti a sedere, oltre a quello del conducente.	B
Autoveicoli adibiti al trasporto di merci il cui peso massimo autorizzato supera 3.500 kg. (7.700 libbre).	C
Autoveicoli adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre quello del conducente.	D
Complesso di veicoli il cui trattore rientra nella o nelle categorie B, C e D per le quali il conducente è abilitato, ma che non rientrano essi stessi in tale o in tali categorie.	E
CONDIZIONI RESTRITTIVE DI UTILIZZAZIONE (5)	

PAGINA MODELLO N.3
(pagina di sinistra)

(1) I nomi del padre o del marito possono essere inseriti in questo spazio.

(2) Lasciare in bianco se il luogo di nascita non è conosciuto.

(3) Se la data di nascita non è conosciuta, indicare l'età approssimativa alla data del rilascio della patente.

(5) Per esempio "Obbligo di lenti", "Valido soltanto per la guida del veicolo n.....", "Con riserva dell'adattamento del veicolo per la guida da parte di un amputato ad una gamba".

Fin qui alcune mirate e specifiche indicazioni per i titolari di patente speciale e per gli addetti al controllo, indicazioni che certamente meritano di essere ulteriormente approfondite, attraverso le quali si possa fattivamente contribuire a rendere di più semplice comprensione questa parte della normativa nazionale, tanto da poter far sì che gli affetti da una particolare disabilità possano e debbano, così come ogni altro utente della strada, essere partecipi del fenomeno circolatorio stradale nazionale, europeo ed internazionale, atteso il fatto che la specificità del titolo a condurre in argomento pone le esclusive limitazioni riferibili alle disabilità che emergono all'esito della verifica circa la sussistenza dei requisiti di idoneità fisica e psichica da parte della commissione medica locale.

*Ispettore Capo della Polizia di Stato

Comandante Squadra di P.G. Polstrada La Spezia